

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE PALESTRE PREMESSA

DELIBERA N° 68
DEL 20 SETTEMBRE 2023

Vista la legge N° 517 del 1977 che all'art. 12 c.b prevede la possibilità di utilizzazione degli edifici ed attrezzature scolastiche fuori dell'orario di servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile;

Visto il D. Lgs. n.297/94 (testo unico): articolo 96 4. (*Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile; il comune o la provincia hanno facoltà di disporre la temporanea concessione, previo assenso dei consigli di circolo o d'istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale*).

Visto l'art. 50 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/02/2001 (1. *La utilizzazione temporanea dei locali dell'istituto forniti dall'ente locale competente può essere concessa a terzi, con l'osservanza dell'articolo 33, comma 2, lettera c)....Al Consiglio di istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, delle seguenti attività negoziali: c) utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi; ... a condizione che ciò sia compatibile con la destinazione dell'istituto stesso ai compiti educativi e formativi. 2. Con la attribuzione in uso, l'utilizzatore assume la custodia del bene e risponde, a tutti gli effetti di legge, delle attività e delle destinazioni del bene stesso, tenendo nel contempo esente la scuola e l'ente proprietario dalle spese connesse all'utilizzo. 3. L'edificio scolastico può essere concesso solo per utilizzazioni precarie e previa stipulazione da parte del concessionario, di una polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo*)

Visto Art. 38 del 28 agosto 2018, n. 129 *Uso temporaneo e precario dell'edificio scolastico* (1. *Le istituzioni scolastiche possono concedere a terzi l'utilizzazione temporanea dei locali dell'edificio scolastico, nel rispetto di quanto previsto nella delibera di cui all'articolo 45, comma 2, lett. d), a condizione che ciò sia compatibile con finalità educative, formative, ricreative, culturali, artistiche e sportive e con i compiti delle istituzioni medesime. 2. La concessione in uso dei locali dell'edificio scolastico può avvenire anche nei periodi di sospensione dell'attività didattica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 22, della legge n. 107 del 2015. 3. Il concessionario assume gli obblighi di custodia dei locali ricevuti e dei beni ivi contenuti ed è gravato in via esclusiva di ogni responsabilità connessa alle attività che svolge nei predetti locali, con riferimento agli eventuali danni arrecati a persone, a beni, nonché alle strutture scolastiche. Il concessionario assume, altresì, l'obbligo di sostenere le spese connesse all'utilizzo dei locali. 4. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, i locali dell'edificio scolastico possono*

essere concessi esclusivamente per utilizzazioni precarie e di carattere sporadico e previa stipulazione, da parte del concessionario, di una polizza per la responsabilita' civile con un istituto assicurativo).

Visto l'art 45 28 agosto 2018, n. 129 del d) *utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica o in uso alla medesima; Uso temporaneo e precario dell'edificio scolastico*

Premesso che per le attività oggetto della concessione, non è prevista la presenza di personale della scuola e che quindi tali attività non possono essere di Responsabilità del Dirigente Scolastico;

Premesso che gli interventi strutturali, impiantistico e la manutenzione della scuola necessari al mantenimento della sicurezza e igiene ai sensi del Dlgs 626/94 art 4 c.12 è di responsabilità dell'ente locale proprietario della scuola;

Premesso che comunque è responsabilità del dirigente scolastico intervenire in caso di pericolo grave e immediato, anche se questo è generato da soggetti terzi e quindi è necessario che la scuola sia informata di qualunque evento possa compromettere il livello di sicurezza della stessa;

Il soggetto concessionario si impegna a informare tempestivamente mediante comunicazione scritta ogni informazione in merito a eventi e fatti che possano compromettere la sicurezza dei locali scolastici per mettere in condizioni la scuola di attivare le misure di prevenzione e protezione più idonee alla salvaguardia degli alunni e del personale. Tale informazione dovrà riportare le seguenti indicazioni:

- a. data e ora della comunicazione
- b. evento da comunicare
- c. nome leggibile della persona che ha scritto la comunicazione
- d. firma della persona che ha scritto la comunicazione
- e. eventuali rischi presenti
- f. presa d'atto di esonero di responsabilità dell'istituzione scolastica e dell'ente locale proprietario;

Il presente documento ha la finalità di regolamentare la fruizione delle palestre presenti sui comuni di Soveria Mannelli e Carlopoli da parte degli studenti e di estendere, ove possibile e a domanda, la fruizione delle stesse anche a Società sportive e ad Associazioni presenti sul territorio, nello spirito della più ampia collaborazione e cooperazione con i soggetti che interagiscono con l'istituzione scolastica.

Art. 1 Precedenza assoluta uso palestre

L'uso delle palestre scolastiche è riservato agli alunni dell' Istituto Comprensivo "Gianni Rodari" per lo svolgimento delle attività motorie e per ogni altra attività didattica deliberata

dagli OO.CC. e destinata agli allievi della Scuola. L'uso della palestra da parte degli alunni ha la precedenza assoluta. L'uso delle palestre è consentito anche per l'effettuazione di tornei interscolastici promossi dal Consiglio d'Istituto o dagli Enti Locali, nonché dal CONI.

Art. 2 Concessione in uso in orario extrascolastico

Le palestre possono essere concesse ad associazioni sportive - esclusivamente a quelle affiliate a federazioni o ad enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI - per lo svolgimento di attività e manifestazioni sportive coerenti con la funzione educativa e di promozione culturale, sociale e civile della scuola. Le attività sportive devono essere compatibili con la specificità delle strutture e devono aver luogo al di fuori dell'orario di svolgimento delle attività curricolari ed extracurricolari destinate agli studenti interni e previste nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Art. 3 Modalità e termini per la presentazione delle istanze di concessione

L'istanza di concessione, recante la firma del legale rappresentante delle associazioni, è rivolta al Dirigente Scolastico. Essa deve pervenire entro il 15 ottobre di ciascun anno scolastico, direttamente presso l'ufficio di protocollo della Scuola. Per le domande pervenute a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno farà fede la data indicata dal timbro postale. La domanda deve contenere:

- ❖ l'indicazione del richiedente;
- ❖ l'indicazione della sede legale con indicazione completa dell'indirizzo, del codice fiscale e/o della partita IVA;
- ❖ l'indicazione delle finalità, dei destinatari e del programma dell'attività che si intende svolgere;
- ❖ l'affiliazione a federazioni o enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
- ❖ la data presumibile di inizio e termine dell'attività con l'indicazione del numero dei giorni e delle ore necessarie per ogni settimana nonché il numero massimo di persone che avranno accesso alla palestra;
- ❖ la dichiarazione di accettazione integrale del presente Regolamento senza alcuna riserva;
- ❖ la dichiarazione che il personale sportivo utilizzato è personale qualificato;
- ❖ la copia della polizza assicurativa;
- ❖ l'elenco dei bambini aderenti all'associazione sportiva e quindi tesserati
- ❖ iscrizione al RASD

Art. 4 Criteri per la selezione delle istanze e stipula delle convenzioni

La Scuola prevede l'utilizzo della palestra scolastica da una sola associazione sportiva per ciascun turno nella giornata (ore 17,00 – 19,30).

Qualora il numero delle richieste superi l'effettiva possibilità di concessione, il Consiglio d'Istituto valuterà le istanze presentate e ne accoglierà fino ad un massimo di tre

Le associazioni sportive individuate dal Consiglio d'Istituto quali destinatari della concessione, saranno invitate a sottoscrivere apposita convenzione con il Dirigente Scolastico.

Art. 5 Concessione e durata

La concessione non è rilasciata ad Associazioni che perseguono fini di lucro. Le palestre vengono concesse in uso dal lunedì al sabato e secondo il calendario scolastico, tenendo in debito conto le interruzioni o sospensioni delle attività didattiche.

L'utilizzo delle palestre scolastiche è riservato esclusivamente al concessionario e non è consentita la cessione a soggetti terzi. La concessione è limitata alle attività di allenamento, escludendo le attività agonistiche e la presenza di pubblico.

Art. 6 Prescrizioni in materia di sicurezza

Il concessionario, che ha ricevuto l'autorizzazione ad utilizzare la palestra, assume, per l'arco temporale di utilizzo, ogni adempimento e responsabilità previsto dalla normativa in materia di sicurezza e dal **D. Lgs. 81/2008** e successive modifiche o integrazioni. Il concessionario, ovvero il legale rappresentante dell'Associazione, per tutto il periodo di concessione della palestra, è il responsabile ai fini della normativa sulla sicurezza per quanto di propria competenza. Il Concessionario, dopo aver preso visione del documento di valutazione dei rischi dell'Istituto Comprensivo, rilascia dichiarazione scritta di aver ottemperato a quanto previsto dalla normativa vigente per quanto di propria competenza.

La Società autorizzata, oltre alle **responsabilità patrimoniali**, si assume la **responsabilità civile** per eventuali danni arrecati da terzi, esonerando il Dirigente Scolastico da qualunque responsabilità. Le associazioni sportive si assumono l'impegno nei confronti della Scuola per quanto riguarda le pulizie della Palestra e locali annessi, quando questa viene concessa loro in uso.

Art. 7 Doveri del concessionario

Le associazioni concessionarie dei locali dovranno provvedere direttamente, a proprie spese, alla pulizia dei locali concessi, pena la revoca della concessione dietro constatazione del mancato adempimento. Il concessionario è tenuto al rispetto degli orari stabiliti, ad un comportamento corretto durante l'attività e alla salvaguardia delle attrezzature sportive della Scuola. Eventuale materiale necessario all'espletamento della attività sportiva di cui sia carente la struttura può essere introdotto nella stessa dopo presentazione di richiesta scritta e ricevuta autorizzazione scritta da parte del Dirigente Scolastico. La Scuola non assume veste di depositario o di custode dei beni mobili che il concessionario introduce nella palestra. Il concessionario è tenuto a comunicare, pena la revoca dell'assegnazione, entro e non oltre 30 giorni dall'avvio delle attività, l'effettivo utilizzo della palestra, nonché il numero degli utenti

coinvolti nell'attività sportiva esercitata che non può superare, in nessun caso, il limite massimo consentito dalla normativa sulla sicurezza comprensivo anche degli istruttori per ciascun turno di utilizzo. L'accesso alla palestra è consentito ai praticanti l'attività sportiva solo se sono assistiti dagli istruttori dell'Associazione ed è fatto divieto di entrare a coloro che non partecipano alla attività sportiva. E' vietato l'utilizzo della palestra al di fuori delle giornate e degli orari stabiliti pena la revoca della concessione. Gli istruttori devono fare osservare agli allievi un comportamento disciplinato e rispettoso. Al momento della consegna della palestra e relative pertinenze, il concessionario deve sottoscrivere un verbale di presa visione dello stato della palestra e dei locali assegnati. Al termine del periodo concesso deve rilasciare la palestra e le relative pertinenze nello stato di fatto esistente al momento della consegna. E' espressamente vietata l'utilizzazione di locali e di attrezzature che non siano state previste all'atto della concessione. In qualsiasi momento il concessionario deve consentire l'accesso al personale dell'Ente proprietario o della scuola incaricato di effettuare verifiche.

Art. 8 Responsabilità del concessionario

Il concessionario assume pienamente ed incondizionatamente ogni responsabilità civile, patrimoniale e penale per danni che possono derivare a persone e cose dall'uso della palestra, dall'utilizzo delle relative pertinenze e delle attrezzature presenti siano essi imputabili al concessionario stesso che a terzi, esonerando il Dirigente Scolastico e l'Ente proprietario da eventuali responsabilità. I concessionari rilasciano a tal fine espressa dichiarazione liberatoria.

Contribuzione

A fronte di concessione dei locali scolastici a terzi per attività gratuite svolte da persone esterne alla scuola, non sono previste quote di contribuzione da parte del concessionario, ma donazione liberale (di materiale/attrezzatura didattica o servizi) a favore dell'Istituzione Scolastica.

Art. 9 Sospensione delle attività

Nel caso in cui sopraggiungano circostanze impreviste e urgenti, il Dirigente Scolastico può esigere con effetto immediato l'uso della palestra e delle attrezzature, per il tempo strettamente necessario, previa motivata comunicazione.

Art. 10 Adempimenti del concessionario in caso di rinuncia

Il concessionario della palestra che dovesse rinunciare all'utilizzo, deve darne tempestiva comunicazione al Dirigente Scolastico.

Art. 11 Norma finale

L'autorizzazione di qualsiasi attività nelle palestre scolastiche per lo svolgimento di attività sportive o a rilevanza sociale, può essere concessa solo previo assenso dell'Istituzione Scolastica ed in armonia con la programmazione delle attività delineate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa di ciascuna Istituzione Scolastica.

Art 12 Pubblicità del Regolamento

Al presente Regolamento deve essere assicurata ampia pubblicità. Copia dello stesso deve essere inoltre sempre tenuta a disposizione del pubblico, anche sul sito web dell'Istituto, perché chiunque ne possa prendere visione o estrarre copia.

Art. 13 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla delibera del Consiglio di Istituto e costituisce integrazione del Regolamento di Istituto.